

Gentile Cliente,

in questo momento di emergenza generale, la presente informativa ha lo scopo di illustrare le misure a sostegno di Imprese, Lavoratori Autonomi e Famiglie contenute nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cd "Cura Italia".

CASSA INTEGRAZIONE

L'articolo 19 del DL n.18 del 17/03/2020 prevede la possibilità **per i datori di lavoro** che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza COVID-19 di presentare domanda per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per i periodi decorrenti dal 23/02/2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Per maggiori informazioni sulle modalità di adesione contattare il proprio Consulente del Lavoro

CONGEDO PARENTALE E
BONUS BABY SITTING

L'articolo 23 prevede per il 2020 a partire dal 5 marzo a seguito della sospensione dei servizi educativi di ogni ordine e grado per un periodo in ogni caso non superiore a 15 giorni per i figli di età non superiore ai 12 anni la possibilità di fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori a patto che nel nucleo familiare non si benefici di altri strumenti a sostegno del reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Fermo restando i requisiti e le modalità appena descritte, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. **In alternativa al presente congedo, i medesimi beneficiari, possono usufruire di un bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting per complessivi Euro 600,00** che verranno erogati tramite Libretto Famiglia, tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (professionisti iscritti alle relative casse di appartenenza).

INDENNITÀ PROFESSIONISTI
ISCRITTI A GESTIONE
SEPARATA E/O AGO

L'articolo 27 e L'articolo 28 prevedono per i liberi professionisti titolari di partita iva iscritti alla gestione separata INPS e alle Gestioni speciali Ago quali, ad esempio, la Gestione Artigiani e Commercianti, **un'indennità per il mese di MARZO 2020 di Euro 600,00** la quale sarà erogata dall'INPS previa apposita domanda. L'indennità di cui sopra non concorre alla formazione del reddito.

ISTITUZIONE FONDO "REDDITO
DI ULTIMA ISTANZA"

L'articolo 44 prevede per i lavoratori dipendenti e autonomi (professionisti iscritti alle relative casse di appartenenza) che abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività l'istituzione di un fondo denominato "fondo per il reddito di ultima istanza" le modalità di richiesta verranno stabilite da uno o più decreti del Ministero del Lavoro.

PREMIALITÀ DIPENDENTI	L'articolo 63 concede ad ogni lavoratore dipendente, con reddito annuo non superiore ad Euro 40.000, la corresponsione di un premio pari a Euro 100, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolto nella propria sede di lavoro nel mese di Marzo 2020 che non concorre alla formazione del reddito imponibile; i sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato entro la presentazione della dichiarazione dei redditi successiva al periodo d'imposta.
COLF E BADANTI	L'articolo 37 prevede la sospensione dei termini per il pagamento dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza tra il 23/02/2020 al 31/05/2020, <u>tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 10/06/2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.</u>
MUTUI PRIMA CASA	L'articolo 54 prevede l'estensione del Fondo Solidarietà mutui "prima casa" (cd. "Fondo Gasparrini"), il quale permette la sospensione delle rate del mutuo prima casa per un periodo sino a 18 mesi, anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano registrato nel trimestre successivo al 21/02/2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.
ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE E TRASFORMAZIONE IN CREDITO DI IMPOSTA	L'articolo 55 modifica l'articolo 44 Bis del D.L. n.34 prevedendo la possibilità di trasformare <u>in credito d'imposta le attività per imposte anticipate qualora siano ceduti a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, una quota dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti.</u>
PROROGA VERSAMENTI AL 31 MAGGIO	<p>L'articolo 62 prevede la sospensione per i soggetti esercenti attività d'impresa arte o professione, con ricavi o compensi non superiori ad Euro 2 milioni, dei versamenti in scadenza tra il <u>02/03/2020 ed il 31/03/2020</u> relativi ai seguenti tributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; • imposta sul valore aggiunto; • contributi previdenziali e assistenziali, e i premi per l'assicurazione obbligatoria. <p><u>Il versamento di tali somme dovrà essere effettuato entro il 31/05/2020 o in un massimo di 5 rate a partire dalla medesima rata senza applicazione di sanzioni ed interessi.</u></p> <p><u>Solo per i soggetti esercenti attività d'impresa arte o professione che superano la predetta soglia di ricavi i versamenti previsti entro il 16/03/2020 sono prorogati al 20/03/2020.</u></p>
SOSPENSIONE VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI AGENZIA DELLE ENTRATE ENTE DELLA RISCOSSIONE	L'articolo 68 prevede la sospensione dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, emesse all'agente della riscossione, in scadenza tra <u>08/03/2020 ed il 31/05/2020, le rate sospese dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il 30/06/2020.</u>

<p>SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO</p>	<p>L'articolo 67 prevede la sospensione delle attività di accertamento per il periodo compreso tra 08/03/2020 ed il 31/05/2020.</p>
<p>SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI E POSSIBILITÀ DISAPPLICAZIONE RITENUTE SUI REDDITI</p>	<p>Per soggetti con ricavi inferiori ad euro 400.000, che nel mese precedente hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato è inoltre prevista la possibilità di richiedere la disapplicazione delle ritenute sul reddito e i compensi percepiti entro il 31 marzo 2020.</p> <p><u>I contribuenti che decideranno di avvalersi della presente opzione dovranno rilasciare apposita dichiarazione al sostituto, e provvedere personalmente al versamento delle stesse entro il 31/05/2020 o in un massimo di 5 rate a partire dalla medesima data senza applicazione di sanzioni ed interessi.</u></p> <p>Sono infine sospesi, per tutti i soggetti, gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI LOCAZIONE MARZO 2020</p>	<p>L'articolo 65 prevede per i soggetti esercenti attività d'impresa, con l'esclusione delle attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona definite essenziali nel DPCM dell'11.03.2020 (ad es. farmacie, supermercati, pompe funebri, ecc), <u>un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di Marzo 2020 per gli immobili di categoria C1.</u></p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA ATTIVITÀ SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO</p>	<p>L'articolo 64 prevede un credito d'imposta pari del 50% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000, sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Entro 30 giorni il Ministro dello sviluppo economico stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p>
<p>CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SRL</p>	<p>L'articolo 106 prevede, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364 e 2478 bis C.C., che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro il 30/06/2020.</p>